

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di capo muratrice / capo muratore¹

del **20 GIU. 2023**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 Disposizioni generali

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

In qualità di generalisti, i capi muratori sono responsabili della corretta esecuzione dei progetti di costruzione loro assegnati. Nella loro funzione, rappresentano l'impresa di costruzioni sul cantiere e assicurano la gestione del personale, la pianificazione dell'esecuzione dei lavori e la comunicazione con tutte le persone coinvolte nella costruzione in cantiere, a garanzia del completamento del progetto di costruzione e nel rispetto dei piani e delle scadenze. Nell'esercizio delle proprie funzioni implementano con la squadra le decisioni della direzione in linea con la cultura aziendale.

I capi muratori lavorano nei settori dell'edilizia e del genio civile e sono corresponsabili della costruzione di nuovi edifici, della ristrutturazione e della conservazione del valore del patrimonio edilizio più vecchio. Pianificano e dirigono i processi di lavoro in un'ottica economica e ne sorvegliano l'esecuzione sul cantiere. Dirigono squadre di diversa composizione sul cantiere e offrono consulenza ai clienti e ad altre parti coinvolte per l'intera durata dell'incarico. Nel fare ciò mantengono una visione d'insieme del progetto di costruzione e fungono da anello di congiunzione principale tra l'attuazione pratica sul

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

cantiere e i lavori in ufficio. Coordinano la pianificazione degli impieghi e forniscono supporto agli apprendisti nella loro formazione pratica in cantiere.

1.22 Principali competenze operative

I capi muratori dirigono squadre di diversa composizione e apprendisti nell'esecuzione del progetto di costruzione affidato. Ottengono un quadro generale del progetto di costruzione loro assegnato sulla scorta di basi progettuali e piani di lavoro e pianificano le fasi di costruzione. Elaborano piani di esecuzione e pianificano le tempistiche, organizzano il personale e assegnano i vari lavori da eseguire. In presenza di requisiti specifici per l'esecuzione dei lavori approntano misure adeguate.

I capi muratori dirigono e documentano la preparazione, l'allestimento e la messa in sicurezza del cantiere come da incarico. Nell'ambito del progetto di costruzione assicurano il rispetto delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e protezione dell'ambiente. Dirigono e controllano la propria squadra nell'esecuzione dei lavori del progetto di costruzione affidato. Eseguono personalmente complessi lavori di rilievo e tracciamento con strumenti digitali e li documentano. I capi muratori si occupano dell'aggiornamento di dati in modelli digitali e ne tengono conto nel processo di costruzione. Garantiscono la rendicontazione e la qualità dei dati per le prestazioni effettuate e tengono pronti i documenti per il calcolo consuntivo dei costi.

Inoltre, comunicano e collaborano con tutte le persone coinvolte nella costruzione. Informano e istruiscono i collaboratori nell'ambito del progetto di costruzione affidato. Partecipano inoltre al processo di reclutamento e conducono colloqui con il personale. Affrontano i conflitti interni in modo costruttivo e, se necessario, dispongono interventi adeguati.

I capi muratori forniscono consulenza e assistenza ai clienti e ad altre parti coinvolte nel progetto di costruzione durante l'esecuzione dell'incarico. Garantiscono la cooperazione e il coordinamento dei lavori di costruzione con le imprese terze, prestando attenzione alla trasparenza del flusso di informazioni tra tutte le parti coinvolte.

I capi muratori hanno dimestichezza con le strutture e le interfacce sui cantieri e, all'occorrenza, traggono le dovute conseguenze per i vari processi di lavoro. Ampliano costantemente le proprie competenze tecniche e gestionali e le trasmettono nell'ambito del progetto di costruzione. I capi muratori risolvono problematiche complesse insieme ai superiori e organizzano attivamente e con lungimiranza il proprio lavoro quotidiano.

1.23 Esercizio della professione

I capi muratori lavorano nelle imprese di costruzioni, in un ambiente professionale che presenta delle sfide. Rappresentano l'impresa di costruzioni sul cantiere e costituiscono pertanto un'importante interfaccia nel progetto di costruzione. Le attività dei capi muratori richiedono capacità di pianificazione e coordinamento nonché capacità organizzative e comunicative. La loro funzione sul cantiere richiede un elevato livello di competenze gestionali per dirigere e controllare squadre di diversa composizione nell'esecuzione dei lavori. Sul cantiere rappresentano l'interlocutore con cui si interfacciano i collaboratori nonché un modello da seguire in caso di problemi complessi e conflitti interni. Un modo di agire flessibile e una buona resistenza sono indispensabili per far fronte a eventuali modifiche del piano o a eventi imprevedibili nel progetto di costruzione.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I capi muratori forniscono un contributo importante alla creazione di valore all'interno dell'economia svizzera e tengono sempre conto dell'economicità nella pianificazione e nello svolgimento delle proprie attività. Garantiscono l'adozione di misure di protezione dell'ambiente per il progetto di costruzione loro affidato. Agiscono in modo lungimirante e sostenibile nell'interesse dell'azienda. Lavorano con squadre che cambiano costantemente e diverse persone coinvolte. Sono interessati a una buona collaborazione interculturale.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
- Infra Suisse
- Associazione svizzera delle imprese di perforazione e di taglio del calcestruzzo
- QUADRI DELL'EDILIZIA SVIZZERA
- Sindacato Unia
- Sindacato Syna

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Organismi responsabili

2.11 Per lo sviluppo e la garanzia della qualità, nonché per la preparazione e lo svolgimento degli esami federali, vengono creati i seguenti organismi:

- a) Commissione centrale
- b) Commissione d'esame

2.2 Commissione centrale

2.21 La commissione centrale ha funzioni di coordinamento ed è responsabile sia dello sviluppo e della garanzia della qualità che dell'adeguamento continuo dell'esame federale ai requisiti del mercato del lavoro. Si compone di 9 membri. Le regioni linguistiche sono debitamente rappresentate nella commissione centrale.

I membri sono:

■ Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	1 rappresentante in qualità di presidente della commissione centrale
■ Infra Suisse	1 rappresentante in qualità di vicepresidente della commissione centrale
■ Associazione svizzera delle imprese di perforazione e di taglio del calcestruzzo	1 rappresentante
■ QUADRI DELL'EDILIZIA SVIZZERA	1 rappresentante
■ Sindacato Unia	1 rappresentante
■ Sindacato Syna	1 rappresentante
■ Commissione d'esame	3 di cui uno o più rappresentanti delle tre regioni linguistiche, tra cui il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame

Il mandato è di 4 anni ed è rinnovabile.

2.22 I rappresentanti delle associazioni vengono eletti dal Comitato centrale della rispettiva associazione responsabile; i rappresentanti della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. La commissione centrale è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.3 Compiti della commissione centrale

2.31 La commissione centrale:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento e le aggiorna periodicamente;
- b) provvede al costante sviluppo e garanzia della qualità dell'esame federale, in particolare all'aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- c) nomina i membri della commissione d'esame conformemente al punto 2.42;
- d) stabilisce le tasse d'esame, si occupa della contabilità e approva il preventivo e il consuntivo.

Inoltre le competono tutte le attività, le responsabilità e le competenze non esplicitamente attribuite alla commissione d'esame.

2.32 La commissione centrale può trasferire tutti i compiti amministrativi alla segreteria esami FPS della SSIC. Le riunioni della commissione centrale possono svolgersi in videoconferenza.

2.4 Composizione della commissione d'esame

2.41 Tutti i compiti relativi allo svolgimento dell'esame e al rilascio dell'attestato professionale sono affidati alla commissione d'esame. La commissione d'esame è composta da 7 a 9 rappresentanti aziendali. Le tre regioni linguistiche devono essere rappresentate nella commissione d'esame come segue:

■ Svizzera tedesca	3 – 5 rappresentanti
■ Svizzera francese	3 – 4 rappresentanti
■ Svizzera italiana	1 – 2 rappresentanti

Il mandato è di 4 anni ed è rinnovabile.

2.42 Il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. Tutti gli altri membri della commissione d'esame vengono eletti dalla commissione centrale.

2.43 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni possono svolgersi in videoconferenza.

2.5 Compiti della commissione d'esame

2.51 La commissione d'esame:

- a) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- b) definisce il programma d'esame;
- c) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- d) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- e) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- f) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- g) tratta le domande e i ricorsi;
- h) si occupa della corrispondenza;
- i) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- j) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

- 2.52 La commissione d'esame può:
- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
 - b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.6 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.61 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.62 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di muratore, operatore al taglio edile o nell'ambito professionale della costruzione di vie di traffico o di una qualifica almeno equivalente nel settore dell'edilizia principale e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno cinque anni di pratica professionale in cantieri nel settore dell'edilizia principale di cui almeno due in una funzione dirigenziale;

oppure

- b) è in possesso di un altro attestato federale di capacità o di una qualifica almeno equivalente e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno sei anni di pratica professionale in cantieri nel settore dell'edilizia principale di cui almeno due in una funzione dirigenziale;

oppure

- c) è in possesso di un diploma di esame professionale, esame professionale superiore, scuola specializzata superiore, scuola universitaria superiore o università riconosciuta a livello federale e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno due anni di pratica professionale in una funzione dirigenziale in cantieri nel settore dell'edilizia principale.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 Svolgimento dell'esame

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricasazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - paternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	Basi per la pianificazione, la conduzione e la comunicazione in cantiere	scritto	60 min	1
2	Pianificazione e documentazione di progetti di costruzione	scritto	390 min	3
3	Gestione di situazioni complesse in cantiere e applicazione della tecnica di lavoro	scritto	120 min	2
4	Conduzione del personale, ulteriore sviluppo della comunicazione e delle competenze come capo muratore	orale	105 min	2
5	Conduzione operativa e gestione dei dati	pratico	90 min	2
Totale			765 min	

Parte d'esame 1 «Basi per la pianificazione, la conduzione e la comunicazione in cantiere»

In questa parte d'esame si verificano le conoscenze di base nell'ambito della pianificazione, conduzione e comunicazione in cantiere relativamente ai campi di competenze operative B (Pianificare e realizzare la preparazione dei lavori di progetti di costruzione), C (Comunicare con le parti coinvolte esterne e interne alla squadra), D (Gestione operativa e controllo delle costruzioni) ed E (Gestione e messa in sicurezza di dati e documenti giustificativi del cantiere).

Parte d'esame 2 «Pianificazione e documentazione di progetti di costruzione»

La parte d'esame 2 consiste in un lavoro guidato su un caso riguardante i lavori di pianificazione e i processi di documentazione centrali dei capi muratori. Questa parte d'esame ha per oggetto i campi di competenze operative B (Pianificare e realizzare la preparazione dei lavori di progetti di costruzione) ed E (Gestione e messa in sicurezza di dati e documenti giustificativi del cantiere) tenendo conto della competenza operativa D1 (Garantire l'attuazione delle direttive in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul cantiere).

Parte d'esame 3 «Gestione di situazioni complesse in cantiere e applicazione della tecnica di lavoro»

La parte d'esame 3 ha per oggetto la competenza operativa B8 (Assegnare e delegare i lavori da eseguire) tenendo conto del campo di competenze operative F (Perfezionamento dei processi di lavoro e delle competenze) e situazioni gestionali complesse nei campi di competenze operative B (Pianificare e realizzare la preparazione dei lavori di progetti di costruzione) e D (Gestione operativa e controllo delle costruzioni).

Parte d'esame 4 «Conduzione del personale, ulteriore sviluppo della comunicazione e delle competenze come capo muratore»

La parte d'esame 4 è costituita da un lato dall'elaborazione di diversi casi sotto forma di situazioni critiche, brevi descrizioni di casi o simulazioni operative in riferimento ai campi di competenze operative A (Gestione del personale), D (Gestione operativa e controllo delle costruzioni) ed F (Perfezionamento dei processi di lavoro e delle competenze). Comprende inoltre la simulazione di un colloquio di gestione con parti coinvolte esterne o interne alla squadra conformemente al campo operativo C (Comunicare con le parti coinvolte esterne e interne alla squadra).

Parte d'esame 5 «Conduzione operativa e gestione dei dati»

Questa parte d'esame consiste in diversi compiti pratici riguardanti i campi di competenze operative D (Gestione operativa e controllo delle costruzioni) ed E (Gestione e messa in sicurezza di dati e documenti giustificativi del cantiere).

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.
- 5.2 Requisiti per l'esame**
- 5.21 La commissione centrale emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.31 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 Valutazione e attribuzione delle note

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata anch'essa direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se la nota complessiva e le note di tutte le parti d'esame sono almeno pari a 4.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 Attestato professionale, titolo e procedura

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Capo muratrice o Capo muratore con attestato professionale federale**
 - **Baupolierin oder Baupolier mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Contremaître construction avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Construction Site Supervisor, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 Copertura delle spese d'esame

- 8.1 I membri della commissione d'esame, i redattori d'esame e i periti vengono remunerati in base alle tariffe fissate dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori.
- 8.2 Le associazioni responsabili si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione centrale invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³ un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 Disposizioni finali

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 16 settembre 2011 concernente l'esame di professione di capo muratrice e di capo muratore e di operatrice al taglio edile e di operatore al taglio edile è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 I ripetenti in base al regolamento previgente del 16 settembre 2011 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2025.
- 9.22 Coloro che sono in possesso dell'attestato professionale federale in base alla legge precedente sono autorizzati a utilizzare il titolo dopo il primo esame in accordo con il presente regolamento d'esame ai sensi della cifra 7.12. Non saranno rilasciati nuovi attestati professionali federali.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° giugno 2023.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

Zurigo, 09. Mai 2023

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori



Gian-Luca Lardi
Presidente centrale



Marc Aurel Hunziker
Vicedirettore, responsabile Formazione

Infra Suisse



Christian Wasserfallen
Presidente



Adrian Dinkelmann
Direttore

Associazione svizzera delle imprese di perforazione e di taglio del calcestruzzo

Robert Brändli
Presidente



Benjamin Steiner
Membro del comitato, dipartimento Formazione

QUADRI DELL'EDILIZIA SVIZZERA

Marco Sonigo
Presidente del comitato centrale



Martin Schönholzer
Vicepresidente

Sindacato Unia


Nico Lutz
Membro della direzione



Chris Kelley
Co-responsabile del settore Edilizia

Sindacato Syna

Johann Tscherrig
Responsabile politica di interessi e contrattuale



Michele Aversa
Segretario centrale

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, **20 GIU. 2023**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua